

Giurisprudenza nazionale

Cassazione civile, Sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35437

Ambiente familiare e misure alternative Adozione internazionale

Con la sentenza n. 35437 la prima Sezione civile della Corte di cassazione afferma un rilevante principio in tema di adozioni internazionali rispondendo alla domanda se l'assenza del vincolo coniugale tra i genitori adottivi costituisca o meno un ostacolo al riconoscimento automatico in Italia di una sentenza straniera di adozione.

La vicenda ha origine dal ricorso presentato dalla coppia esercente la responsabilità genitoriale sulla minorenni contro l'atto emanato dal sindaco di Milano e avente a oggetto il diniego di riconoscimento in Italia degli effetti della sentenza statunitense di adozione della minore di età, a causa del rifiuto dell'ufficiale di stato civile alla relativa trascrizione. Tale rifiuto era dovuto alla mancanza dei requisiti previsti dall'ordinamento, dal momento che i ricorrenti, che non risultano legati da vincolo di matrimonio, non hanno ottenuto l'idoneità all'adozione internazionale, né hanno seguito il percorso adottivo indicato dagli articoli 29-36 della legge 31 maggio 1995, n. 218, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*.

A fronte di tale diniego, la coppia ha adito il tribunale fino a raggiungere il terzo grado di giudizio. La Suprema Corte di cassazione, nel pronunciarsi sulla vicenda, ha affermato il principio per cui ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera ex articolo 41, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, *Diritto del minore ad una famiglia*, l'assenza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico e di conseguenza, non ostacola il riconoscimento automatico della sentenza straniera di adozione nel nostro ordinamento, anche a prescindere dall'accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all'interesse del minore.